

Aggiornati dall'Inps i limiti di reddito per malattia, maternità e congedi nel 2021 (Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

I chiarimenti in un documento dell'Inps. Aggiornati i minimali di reddito per il calcolo dell'indennità di malattia e le prestazioni di maternità/paternità e tubercolosi nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi.

Aggiornate le retribuzioni di riferimento per il calcolo dell'indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti. I valori, validi per il 2021, sono contenuti nella **Circolare Inps n. 68/2021** in cui l'Istituto, come di consueto, li adegua a seguito della variazione del tasso di inflazione. Dato che l'ultima variazione del tasso ISTAT è risultata negativa gli importi sono rimasti praticamente gli stessi dell'anno scorso.

I chiarimenti riguardano i lavoratori ai quali si applicano minimali di retribuzione diversi da quelli generali previsti per il lavoro dipendente, già in parte illustrati nella Circolare Inps 10/2021.

Per i lavoratori **soci di società e di enti cooperativi anche di fatto** (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali di malattia, maternità/paternità, e tubercolosi spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2021, devono essere liquidati sulla base della retribuzione del mese precedente e comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari a **48,98** euro. Per i **lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)** la retribuzione di base per la liquidazione delle predette prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2021, è pari a **43,57** euro.

Per i **compartecipanti familiari e piccoli coloni** le prestazioni economiche in parola sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Nelle more della pubblicazione dei nuovi redditi di riferimento per il 2021, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, resta valido il reddito stabilito per l'anno 2020 pari a **59,45** euro.

Domestici

Per quanto riguarda i lavoratori domestici (italiani o stranieri) ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2021, devono essere utilizzate le retribuzioni convenzionali orarie già stabilite per il versamenti dei contributi: **7,17** euro per le retribuzioni orarie effettive **fino a 8,10** euro; **8,10** euro per le retribuzioni orarie effettive **superiori a 8,10** euro e **fino a 9,86** euro; **9,86** euro per le

retribuzioni orarie effettive **superiori a 9,86 euro**; **5,22 euro** per i rapporti di lavoro con orario **superiore a 24 ore settimanali**.

Autonomi

L'indennità di maternità/paternità, nonché l'indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l'interruzione della gravidanza devono essere calcolate sulla base di una retribuzione pari a **43,57 euro** per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali; a **48,98 €** per Artigiani e Commercianti; e a **27,21 €** per i pescatori con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2021.

Gestione dei Parasubordinati

L'Inps comunica anche il valore dell'**indennità di malattia e di degenza ospedaliera** per i lavoratori assicurati presso la [Gestione Separata](#). Nel 2021 per l'indennità di malattia giornaliera si ha diritto a **22,59 euro** se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditati da 3 a 4 mesi di contribuzione; si sale a **33,88 euro** se i mesi con contributi sono da 5 a 8, per arrivare a **45,17 euro** se le mensilità sono da 9 a 12. In caso di degenza ospedaliera, invece, l'indennità va da un minimo di **45,17 euro** (con accrediti contributivi da 1 a 4 mesi), a **67,76€** (accrediti per 5-8 mesi), fino a un massimo di **90,35 euro** (da 9 a 12 mesi). Per gli eventi insorti nel 2021 il limite di reddito annuo che dà diritto alle prestazioni è di **72.138,50€**.

Assegni di maternità Statali

Per le nascite avvenute nel 2021 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2021 è fissato: a) in **348,12€ mensili** l'assegno di maternità di base concesso dai comuni (art. 74 del Dlgs n. 151/2001) per complessivi 1.740,6€ (spetta se in possesso di un ISEE non superiore a 17.416,66€); b) in **2.143,05€** l'assegno di maternità per i **lavoratori atipici e discontinui** previsto dall'articolo 75 del citato dlgs n. 151/2001.

Congedi Parentali e Congedo Straordinario

L'Inps comunica, inoltre, il limite di reddito entro il quale può essere riconosciuto al lavoratore dipendente l'indennità per congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001 cioè per i periodi superiori a sei mesi e per quelli spettanti tra il 6° e l'8° anno di vita del bimbo. In tal caso l'indennità di congedo parentale spetta (in misura pari al 30% della retribuzione) a condizione che il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2021 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a **16.756,35 euro** (6.702,54 euro per 2,5).

Infine per quanto riguarda il congedo straordinario per i lavoratori dipendenti che assistono disabili ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 tenuto conto che nel 2021 il **valore massimo tra indennità e contribuzione figurativa è pari a 48.737,86 €** il valore massimo dell'indennità per quei lavoratori la cui aliquota contributiva è del 33% è pari a 36.645 euro annue (100,40 euro al giorno) e 12.092,86 euro di contribuzione figurativa.

Documenti: [Circolare Inps 68/2021](#)